



LEGISLATURA N. X

OGGETTO: "Modalita' di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR)". Intesa, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3, sulla proposta di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 5 febbraio 2018.


Il 15 febbraio 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario		X
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Massimo Misiti**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL





DELIBERA N.	<u>632</u>
SEDUTA N.	<u>120</u>
DATA	<u>15 FEB. 2018</u>

pag.	<u>2</u>
------	----------

OGGETTO:

Oggetto: "Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR)". Intesa, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3, sulla proposta di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 5 febbraio 2018.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto "Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR). Approvazione della proposta e trasmissione all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale ai fini del conseguimento dell'intesa prevista dall'art. 3 ter, comma 7, della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3";

VISTI l'articolo 15 dello Statuto della Regione Marche e gli articoli 12, comma 9, e 15 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Segreteria dell'Assemblea e Commissioni permanenti, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) nonchè l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;



DELIBERA N.	632
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.	3
------	---

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta concernente "Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR)" di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 5 febbraio 2018;
2. di esprimere l'intesa sulla proposta di cui al punto 1., la quale si intende approvata nel medesimo testo e che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta regionale ai fini del perfezionamento dell'intesa prevista dall'articolo 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3.

Il Presidente del Consiglio
- Assemblea Legislativa
(Antonio M. [redacted]ncenzo)

Il Segretario
dell'Ufficio di Presidenza
(Massimo Misiti)



DELIBERA N.	632
SEDUTA N.	128 ⁶³²
DATA	15 FEB. 2018

pag.	4
------	---

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). Articolo 15 e articolo 34, comma 2.
- Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (legge di innovazione e semplificazione amministrativa). Articolo 3 ter, comma 6 e 7 e articoli 4 e 5.
- Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale). Articolo 3, comma 3.
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche approvato con deliberazione 4 luglio 2017, n. 56. Articolo 12, comma 9 e articolo 15.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 5 febbraio 2018 avente ad oggetto "Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR). Approvazione della proposta e trasmissione all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale ai fini del conseguimento dell'intesa prevista dall'art. 3 ter, comma 7, della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3".

Motivazione ed esito dell'istruttoria

L'articolo 34, comma 2 dello Statuto regionale prevede che la legge regionale stabilisca i contenuti degli elaborati di analisi tecnico normativa e di analisi di impatto della regolamentazione che devono corredare gli atti normativi.

La Regione, con il comma 6 dell'articolo 3 ter della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), così come inserito dall'articolo 3 dalla legge regionale 10 luglio 2017, n. 23, ha previsto tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione regionale proprio l'analisi tecnico normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolazione (AIR), definendone i contenuti rispettivamente agli articoli 4 e 5 della medesima l.r. 3/2017.

Il compito di disciplinare puntualmente le modalità di redazione dell'ATN e dell'AIR sono, poi, state demandate ad un'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale (articolo 3 ter, comma 7).

Come attività propedeutica al conseguimento dell'intesa suddetta, sono stati effettuati alcuni incontri tra le strutture competenti rispettivamente della Giunta e dell'Assemblea legislativa, frutto dei quali è stata l'elaborazione di una disciplina delle modalità di effettuazione dell'analisi tecnica normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR).

Il documento di proposta che contiene detta disciplina del controllo qualitativo del processo regolativo da svolgersi preliminarmente attraverso l'ATN e l'AIR è stato innanzitutto elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle linee guida sugli strumenti per il ciclo della regolazione redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi nonché della realtà e delle esigenze organizzative precipue della Regione.



DELIBERA N.	632
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.	5
------	---

Quanto più specificatamente all'AIR, esattamente inquadrata quale processo suddiviso in più fasi che utilizza un sistema integrato di metodologie a supporto della decisione politica è stata correttamente riservata alle iniziative normative, appositamente selezionate ed inserite nell'Agenda normativa della Giunta regionale, in coerenza con le priorità definite dalle linee programmatiche di governo e dagli atti programmatori regionali, che risultino di impatto significativo sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali o sulle pubbliche amministrazioni, laddove la significatività dell'impatto è valutata in relazione alla numerosità dei destinatari, alla dimensione territoriale, all'entità degli effetti finanziari, economici, sociali e degli oneri amministrativi da introdurre, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese e prevedendo specifiche fattispecie di esclusione. Quindi è stato individuato sia il contenuto della documentazione finale dell'AIR (scheda AIR), che deve essere allegata allo schema di atto normativo al momento della presentazione in Giunta per l'approvazione e deve essere trasmessa all'Assemblea legislativa quale allegato alla proposta normativa stessa, con anche la predisposizione di un modello cui attenersi nella sua redazione, sia un apposito gruppo di lavoro multidisciplinare, con il compito di fornire il supporto tecnico per l'effettuazione dell'analisi e la redazione della relativa scheda.

Quanto, invece, all'ATN, si è prevista l'esclusione unicamente per le proposte di legge relative al bilancio di previsione, alle variazioni di bilancio, all'assestamento di bilancio e al rendiconto nonché per tutte quelle dichiarate urgenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa. Si è stabilito essenzialmente, inoltre, che: a) l'analisi è effettuata per le proposte di iniziativa della Giunta regionale dalla struttura organizzativa della Giunta competente in materia legislativa e per tutte le altre dalla struttura dell'Assemblea di supporto ai processi normativi; b) dello svolgimento dell'ATN e dei risultati dell'analisi stessa è dato conto in un'apposita scheda (scheda ATN) formulata secondo il modello predisposto; c) detta scheda, in caso di proposta di iniziativa di Giunta, deve essere allegata allo schema di atto normativo al momento della presentazione in Giunta per l'approvazione e deve essere trasmessa all'Assemblea legislativa quale allegato alla proposta normativa stessa, mentre negli altri casi deve essere redatta entro il termine previsto per la votazione della proposta in sede referente.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 99 del 5 febbraio 2018, ha approvato la proposta concernente le modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e ha deliberato di trasmetterla all'Assemblea legislativa regionale – Ufficio di presidenza ai fini del conseguimento dell'intesa prevista dall'articolo 3 ter, comma 7, della l.r. 3/2015.

Ora l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è chiamato a prendere atto della proposta suddetta ed esprimere l'intesa sulla stessa nonché a trasmettere la relativa deliberazione alla Giunta regionale ai fini del perfezionamento dell'intesa prevista.

Il Responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa



DELIBERA N.	632
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.	6
------	---

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA E COMMISSIONI PERMANENTI**


Il sottoscritto dirigente propone all'Ufficio di Presidenza di approvare la presente deliberazione relativa a: "Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR)". Intesa, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3, sulla proposta di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 5 febbraio 2018, in merito alla quale, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa



La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario
dell'Ufficio di Presidenza
(Massimo Misiti)





DELIBERA N.	632
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2010

pag.	7
------	---

ALLEGATO A

Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR). Articolo 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa)

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), sono individuate le modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR).

Art. 2

(Agenda normativa)

1. All'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale approva l'Agenda normativa, nella quale sono individuati gli atti normativi da sottoporre all'AIR in coerenza con le priorità definite dalle linee programmatiche di governo e dagli atti programmatici regionali. L'Agenda è aggiornata con cadenza annuale.

2. L'Agenda normativa della Giunta regionale è formata sulla base delle proposte del Comitato di direzione di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), presentate dal Segretario generale. Nella formulazione delle proposte, il Comitato di direzione è coadiuvato dalle strutture organizzative regionali competenti in AIR e in materia legislativa.

3. L'AIR è riservata alle iniziative normative di impatto significativo sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali o sulle pubbliche amministrazioni.

4. La significatività dell'impatto è valutata in relazione alla numerosità dei destinatari, alla dimensione territoriale, all'entità degli effetti finanziari, economici, sociali e degli oneri amministrativi da introdurre, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

5. Non sono comunque soggette ad AIR le iniziative normative concernenti:

- a) lo Statuto regionale;
- b) la materia elettorale;
- c) il bilancio di previsione, variazioni e assestamento di bilancio e rendiconti;
- d) il mero recepimento di norme europee;



DELIBERA N.	632
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.	8
------	---

- e) le proposte di legge urgenti, comprese quelle di cui all'articolo 88 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche.

Art. 3 (ATN)

1. Per le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale, l'ATN di cui all'articolo 4 della legge regionale 3/2015 è effettuata dalla struttura organizzativa regionale competente in materia legislativa.
2. Per le proposte di legge diverse da quelle indicate al comma 1, l'ATN è effettuata dalla struttura assembleare di supporto ai processi normativi entro il termine previsto per la votazione della proposta in sede referente. Sulle proposte di legge abbinate, l'ATN è effettuata sul testo base o sul testo unificato.
3. Non sono accompagnate da ATN le proposte di cui all'articolo 2, comma 5, lettere c) ed e).
4. Dello svolgimento dell'ATN e dei risultati della stessa viene dato conto nella scheda formulata secondo il modello di cui all'Allegato 2. La scheda è allegata allo schema dell'atto normativo iscritto all'ordine del giorno della Giunta, e trasmessa all'Assemblea legislativa quale allegato alla proposta.
5. Per le proposte di legge sottoposte ad AIR di competenza della Giunta regionale, l'ATN è svolta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d).

Art. 4 (Scheda AIR)

1. L'AIR, come definita dall'articolo 5 della legge regionale 3/2015, è effettuata dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 e si conclude con la redazione di una scheda, formulata secondo il modello di cui all'Allegato 1, contenente i seguenti elementi:
 - a) contesto socio-economico e obiettivi dell'intervento di regolamentazione;
 - b) procedure di consultazione precedenti l'intervento;
 - c) valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione;
 - d) opzioni alternative all'intervento regolatorio;
 - e) giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto principalmente sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI);
 - f) incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale nonché sulle politiche giovanili;
 - g) modalità attuative dell'intervento di regolamentazione;
 - h) rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.



DELIBERA N.	632
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.	9
------	---

2. La scheda AIR è allegata, unitamente alla scheda ATN, allo schema dell'atto normativo iscritto all'ordine del giorno della Giunta, e trasmessa all'Assemblea legislativa quale allegato alla proposta di legge.

Art. 5
(Gruppo di lavoro AIR)

1. Il supporto tecnico per l'effettuazione dell'AIR e la redazione della relativa scheda, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015 n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa"), è fornito da un gruppo di lavoro multidisciplinare formato da:

- a) il dirigente apicale della struttura organizzativa regionale proponente l'atto normativo o suo delegato;
- b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia legislativa o suo delegato;
- c) un dirigente dell'Assemblea legislativa competente per materia o suo delegato;
- d) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di AIR o suo delegato;
- e) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di statistica o suo delegato;
- f) un componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144), se costituito.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 è nominato dal Segretario generale che può integrarlo in relazione alle materie oggetto di analisi.

3. Il gruppo di lavoro espleta anche le consultazioni di cui all'articolo 6 ed elabora la scheda AIR formulata secondo il modello di cui all'Allegato 1 sull'attività svolta.

4. Nell'ambito del gruppo di lavoro di cui al comma 1, in particolare:

- a) il dirigente apicale della struttura organizzativa regionale proponente l'atto normativo ha la responsabilità della redazione della proposta di legge completa della scheda AIR, mette a disposizione personale esperto appositamente formato e cura l'aspetto finanziario unitamente alle strutture regionali competenti in materia di bilancio;
- b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di AIR effettua il coordinamento degli standard metodologici e qualitativi utilizzati dal gruppo di lavoro, coopera alla messa a punto della documentazione finale e affina gli strumenti metodologici per le valutazioni AIR;
- c) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di statistica fornisce la consulenza metodologico-statistica al gruppo di lavoro, individua e organizza le fonti informative, realizza eventuali specifiche indagini statistiche e di customer satisfaction per le consultazioni;
- d) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia legislativa fornisce consulenza giuridica al gruppo di lavoro, assiste il dirigente apicale della



DELIBERA N.	632
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.	10
------	----

struttura organizzativa regionale proponente l'atto nella redazione della proposta di legge per quanto riguarda gli aspetti normativi e di drafting e redige la scheda ATN formulata secondo il modello di cui all'Allegato 2.

Art. 6
(Consultazioni)

1. Le consultazioni, quale strumento funzionale all'AIR, sono finalizzate all'acquisizione di elementi informativi e valutativi sugli effetti dell'iniziativa normativa con particolare riferimento ai cittadini e alle MPMI e sono espletate, salvi i casi di urgenza, utilizzando anche le tecnologie informatiche utili al più ampio e rapido svolgersi delle stesse.
2. Le consultazioni possono essere aperte, se rivolte a chiunque possa avere interesse a parteciparvi, o ristrette, se rivolte a soggetti predefiniti in base agli interessi coinvolti.
3. Nel caso di consultazioni aperte, la Regione pubblica in un'apposita sezione del sito dedicato allo Sportello per la semplificazione di cui alla legge regionale 3/2015, un documento preliminare sull'iniziativa normativa. Chiunque vi abbia interesse può inviare commenti per via telematica entro un termine congruo, comunque non inferiore a quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, sempre che non sussistano ragioni di riservatezza.

Art. 7
(Disposizione di prima applicazione)

1. Nel corso della legislatura attuale la Giunta regionale avvia la formazione del personale dipendente da adibire allo svolgimento dell'AIR ed entro il 30 giugno 2018 presenta l'Agenda normativa in cui viene individuata almeno una proposta di legge da sottoporre ad AIR.



Allegato 1

SCHEDA AIR

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Contesto in cui si inserisce l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le motivazioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende raggiungere.

Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Consultazioni effettuate con i destinatari pubblici e privati dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguite, i soggetti consultati e le risultanze emerse ai fini dell'analisi d'impatto.

Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione

Valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i possibili effetti di tale scelta, in particolare riguardo ai destinatari e agli obiettivi.

Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Opzioni alternative di intervento regolatorio, inclusa quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione. Illustrazione dei risultati della comparazione tra le opzioni esaminate, eventualmente basata anche sulla stima degli effetti attesi.

Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e

Descrizione dell'intervento regolatorio selezionato: svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta (per i destinatari diretti e indiretti), individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese, nonché indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi



DELIBERA N.	632
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2010

pag.	12
------	----

Allegato 2

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	Verifica del rispetto dell'ordinamento UE ed in particolare i principi in materia di libera concorrenza; verifica dell'esistenza di procedure di infrazione sulla tematica oggetto di regolazione; disamina delle linee prevalenti della giurisprudenza europea in materia.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	Definizione del quadro normativo nazionale in materia. Indicazione della materia o delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione in cui appare rientrare la proposta e la sua coerenza con le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale su medesimo oggetto e individuazione di eventuali giudizi di costituzionalità pendenti.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Verifica del rispetto dei principi contenuti nello Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Definizione del quadro normativo regionale in cui l'intervento si inserisce. Valutazione dell'esistenza di norme di pari contenuto confliggenti e della possibilità di coordinare l'intervento con le disposizioni in vigore. Verifica dell'impatto sulle competenze regolamentari delle autonomie locali.



DELIBERA N.	632
SFIDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.
13

**dell'impatto sulle
MPMI**

amministrativi, inseriti o eliminati a carico di cittadini e imprese (per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla Pubblica Amministrazione).

**Incidenza sul corretto
funzionamento
concorrenziale del
mercato, nonché sulle
politiche per
particolari categorie
di soggetti**

Verifica della coerenza e compatibilità dell'opzione prescelta con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati. Valutazione dell'eventuale impatto della proposta normativa sulle politiche volte a favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e / o delle donne.

**Modalità attuative
dell'intervento di
regolamentazione**

Individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, delle eventuali azioni per la pubblicità dell'intervento, degli strumenti e delle modalità per il controllo e il monitoraggio dello stesso, nonché dei meccanismi eventualmente previsti per la sua revisione.

**Rispetto dei livelli minimi
di regolazione
europea**

Valutazione del rispetto del livello minimo di regolazione comunitaria e della coerenza dell'opzione proposta con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi, se non strettamente necessari, esponendo le eventuali circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende strettamente necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.



DELIBERA N.	632
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.
14

**Verifica del possibile
utilizzo di strumenti di
semplificazione
normativa**

Verifica della possibilità di inserire eventuali misure di semplificazione procedimentale; verifica delle semplificazioni procedurali, delle motivazioni che hanno portato a introdurre aggravamenti procedurali e della tecnica redazionale dell'intervento (testo nuovo, novella, ecc.); definizione della tipologia degli eventuali provvedimenti attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro attuazione.

**Verifica dell'esistenza di
proposte normative in
materia analoga
all'esame del
Consiglio regionale e
relativo iter**

Verifica dell'esistenza di proposte di legge o emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti a perseguire le medesime finalità.



DELIBERA N.

SEDUTA N.

DATA

pag.

